



REGIONE DEL VENETO

*Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.  
per l'acquisizione di servizi di gestione delle infrastrutture IT e sicurezza  
informatica della Regione del Veneto - Giunta regionale*

Codice Gara APPTTEL: **G02766**

CUI: **S80007580279202500028**

**CAPITOLATO D'ONERI**

## Sommario

<b>Art. 1 – OGGETTO</b> .....	3
<b>Art. 2 – DURATA</b> .....	3
<b>Art. 3 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE</b> .....	3
<b>Sez. 3.01 - ENTITÀ DELL'APPALTO</b> .....	4
<b>Sez. 3.02 - LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA</b> .....	5
<b>Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI</b> .....	5
<b>Art. 5 – VERIFICA DI CONFORMITÀ</b> .....	5
<b>Art. 6 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE</b> .....	7
<b>Art. 7 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b> .....	7
<b>Art. 8 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b> .....	8
<b>Art. 9 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI</b> .....	8
<b>Art. 10 - AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO</b> .....	8
<b>Art. 11 – PIANIFICAZIONI</b> .....	9
<b>Art. 12 - RISORSE IMPIEGATE</b> .....	9
<b>Art. 13 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO</b> .....	10
<b>Sez. 13.01 - Obblighi assicurativi</b> .....	11
<b>Art. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIMAFIA</b> .....	12
<b>Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</b> .....	13
<b>Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA</b> .....	13
<b>Art. 17 – PENALI</b> .....	14
<b>Art. 18 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI</b> .....	14
<b>Art. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b> .....	15
<b>Art. 20 - TERMINI E COMMUNICAZIONI</b> .....	16
<b>Art. 21 – CONTROVERSIE</b> .....	16
<b>Art. 22 - NORMATIVA APPLICABILE</b> .....	16

**Art. 1 – OGGETTO**

La presente procedura ad evidenza pubblica riguarda i “servizi di gestione delle infrastrutture IT e sicurezza informatica della Regione del Veneto - Giunta regionale”, come meglio definiti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

**Art. 2 – DURATA**

La durata del contratto è pari a 48 mesi.

Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione, ovvero dalla diversa data indicata in sede di sottoscrizione del contratto tra le parti, così come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto al paragrafo 4.

**Art. 3 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

La fatturazione relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto viene emessa ed inviata dal fornitore con le scadenze di seguito indicate:

- **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Canone posticipato** - riferimento 7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Consumo** - riferimento 7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto - sulla base del numero di giorno/persona o numero di ore/persona erogati per figura professionale, come da rendicontazioni mensili approvate dall’Amministrazione;
- **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Consumo** - riferimento 7.1. del Capitolato Speciale d’Appalto - sulla base del numero di ticket gestiti al 1° livello, inoltrati al 2° livello, ore di reperibilità SPOC e ore di extra orario SPOC, come da rendicontazioni mensili approvate dall’Amministrazione;
- **a cadenza trimestrale** successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a **Canone posticipato per Quantità Gestita** - riferimento 7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto - sulla base delle Quantità gestite e rendicontate nel rendiconto mensile;

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i).

L’aggiudicatario dovrà presentare per i servizi resi una fattura elettronica dettagliata in voci per i servizi resi, cumulativa dei corrispettivi dovuti per ogni specifico servizio erogato, nonché una relazione (rapporto bimestrale) inerente i servizi erogati nel periodo di riferimento.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascun componente, relativamente ai servizi dallo stesso svolti, corrispondenti alla ripartizione delle attività, emetterà le relative fatture elettroniche. La Stazione Appaltante - in virtù del mandato speciale con rappresentanza dell’impresa mandataria - si relazionerà solo con quest’ultima, restando estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento.

Conseguentemente i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della capogruppo, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall’aggiudicatario solo successivamente all’adozione della verifica funzionale ed è in ogni caso subordinato all’esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell’Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Si fa presente che dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Per il contratto in essere, il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture indirizzate a questa struttura è il seguente: **K4G5WB**.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge del 04/08/06, n. 248. Verranno inoltre applicate le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/11 in vigore dal 01/01/15. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/Società che costituiscono il Raggruppamento o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto dall'art. 11, sesto comma, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pena la risoluzione del contratto.

### Sez. 3.01 - ENTITÀ DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato della procedura ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i è pari ad Euro **45.340.583,14** al netto di Iva, così suddiviso:

Numero Lotto	BASE D'ASTA 48 mesi (IVA ESCLUSA)	OPZIONE art. 120 co. 9 D.Lgs n. 36/2023 (IVA ESCLUSA)	VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)
<b>Lotto unico</b>	<b>€ 37.783.819,28</b>	<b>€ 7.556.763,86</b>	<b>€ 45.340.583,14</b>

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, l'oggetto dell'appalto, considerata la natura di servizi intellettuali, non comprende prestazioni assoggettate all'obbligo di previsione di clausola sociale.

L'importo di aggiudicazione si intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri (generali e particolari) in conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato e del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Sez. 3.02 - LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi descritti dovranno essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'articolo 3 della medesima Legge 136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG relativo alla gara.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento alla Direzione ICT, Agenda Digitale SOS Affidamento Servizi e forniture ICT dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria dovranno comunicare alla Direzione ICT, Agenda Digitale SOS Affidamento Servizi e forniture ICT, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'Appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ICT, Agenda Digitale SOS Affidamento Servizi e forniture ICT ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio - oggetto di fornitura - superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del Codice, si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi, voce: "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" componente dell'indice dei «Prezzi alla Produzione dei Servizi», pubblicato da ISTAT trimestralmente sulla pagina web dati.istat.it

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

### **Art. 5 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

In corso di Contratto l'Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato speciale d'appalto e nelle relative Appendici.

Tali verifiche verranno avviate per tutti i servizi secondo i tempi e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.

Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.

Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza almeno trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal Disciplinare o dal momento in cui l'Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopraccitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Contraente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Disciplinare o di quelli migliorativi offerti.

Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

L'Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione Contraente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

Su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art. 6 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

L'Amministrazione Contraente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione Contraente gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta e dei sistemi realizzati.

Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.

L'Amministrazione Contraente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione Contraente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione Contraente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione Contraente in eventuali registri od elenchi pubblici.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente che ne potrà disporre liberamente.

Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 36 mesi decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione Contraente.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione Contraente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto a garantire, su chiamata dell'Amministrazione Contraente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 26 "Risoluzione" del Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Art. 7 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione Contraente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione Contraente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione Contraente.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giuridicamente contestato.

#### **Art. 8 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione Contraente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione Contraente costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di legge.

Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione Contraente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione Contraente alle verifiche che l'Amministrazione Contraente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Contraente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

#### **Art. 9 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Fornitore prende atto che, fermo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo del Contratto.

#### **Art. 10 - AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO**

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, di cui all'art. 120 co. 9 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

Inoltre, ai sensi dell'all'art. 120 co. 9 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione Contraente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione Contraente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. all'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **Art. 11 – PIANIFICAZIONI**

Il Fornitore si obbliga a consegnare: il Piano dei servizi, il Piano della Qualità, il Piano di Comunicazione, Piano di Subentro, Piano di Trasferimento, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'applicazione delle penali.

#### **Art. 12 - RISORSE IMPIEGATE**

Il Fornitore dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile della fornitura, al quale l'Amministrazione Contraente, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

Il Fornitore si impegna nei tempi e nelle modalità indicati nel Capitolato speciale d'appalto a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Disciplinare. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'Amministrazione Contraente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Contraente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

Ove l'Amministrazione Contraente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla predetta comunicazione.

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione

Contraente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente punto, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale secondo i tempi e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto a partire dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione Contraente.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Fornitore si obbliga a fornire nel Piano dei Servizi (piano di lavoro) la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati.

Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione Contraente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

### **Art. 13 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere assunto dall'impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto con l'impresa medesima. L'operatore economico aggiudicatario, inoltre, deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 12/05/99 n. 68.

L'operatore economico è altresì obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione utile a dimostrare il rispetto e l'adempimento delle normative vigenti e future inerenti il rapporto di lavoro del personale impiegato nel servizio. Il mancato invio comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.

In caso di inadempienza contributiva e retributiva nei confronti del personale addetto all'appalto troverà applicazione l'art. 11 del D. Lgs n. 36 del 2023 e s.m.i.

In caso di instaurato contenzioso dinanzi alla Direzione territoriale del Lavoro, la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT si riserva di sospendere i pagamenti per la parte corrispondente alle somme vantate dai lavoratori

nei confronti del soggetto aggiudicatario, datore di lavoro. In ogni caso, al verificarsi di gravi ovvero di ripetuti inadempimenti da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni, la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT potrà risolvere automaticamente il contratto e riscuotere la cauzione definitiva, con riserva di richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

**Sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario produrre prima della stipula del contratto un listino prezzi relativo ad ogni singolo prodotto software.**

L'operatore economico aggiudicatario si riterrà sin d'ora responsabile per eventuali danni diretti o indiretti arrecati a persone e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'impresa stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto, sollevando fin da ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai programmi derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato. L'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Sono fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con deliberazione n. 38 del 28/01/2014, pena la risoluzione del contratto, consultabile sul sito istituzionale al seguente link:

<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailDgr.aspx?id=284742>

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal Subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il Subappaltatore a produrre la documentazione di cui al capoverso precedente.

Si fa presente che trattandosi di prestazioni di natura intellettuale correlate a servizi professionali, è vietato il subappalto a cascata, in quanto potrebbe mettere a rischio la qualità dei servizi erogati rispetto agli impegni assunti dagli aggiudicatari in offerta tecnica.

Con la stipula del Contratto, l'operatore economico aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'operatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Sez. 13.01 - Obblighi assicurativi**

L'Appaltatore si impegna a stipulare, prima della stipula del Contratto ed a mantenerle in essere per tutta la durata dello stesso polizza assicurativa RCT/O stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, per ogni persona e per danni a cose.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'operatore aggiudicatario anche per danni

eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Si rammenta, inoltre, che l'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Regione del Veneto delle prestazioni eventualmente subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza del Contratto. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare alla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT le polizze anteriormente alla stipula del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Pertanto, in caso di mancata consegna delle polizze nel termine stabilito, ovvero in caso di mancata copertura assicurativa come sopra richiesta anche di un solo giorno della durata contrattuale, il Contratto potrà essere risolto di diritto

#### **Art. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIMAFIA**

L'appalto è soggetto alle disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965, al DPR n. 252/1998 e al D.Lgs n. 159 del 2011.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Allegato B al Decreto n. 223 del 28/12/2023.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il Subappaltatore o il Subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale e dei dirigenti dell'impresa, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c. p, 319, c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 c.p.

#### **Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Contraente.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). pag. 14/18

Al fine di garantire il rispetto da parte del Committente dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità del Committente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

#### **Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA**

Come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la sottoscrizione del contratto, a garanzia degli obblighi nello stesso assunti, il Fornitore dovrà costituire, a favore di Regione del Veneto un deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale (al netto di IVA e ulteriori oneri fiscali), secondo le modalità stabilite dall'articolo 106. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Si tiene inoltre in considerazione l'ulteriore certificazione UNI ISO 45001:2018 al fine della eventuale riduzione successiva del 10%.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto. Essa si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In caso di risoluzione del presente contratto, la cauzione definitiva verrà trattenuta da Regione del Veneto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Regione, fermo restando quanto previsto nel Capitolato speciale relativamente alle penali avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia copre gli oneri per il mancato e inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Regione del Veneto verso l'Appaltatore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine

di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Regione del Veneto. Con tale ultima clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta di Regione del Veneto, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del Fornitore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e. s.m.i., previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

#### **Art. 17 – PENALI**

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'applicazione delle penali, di cui all'Appendice I del Capitolato Speciale d'Appalto avverrà di norma a seguito di controlli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate dal DEC al Fornitore tramite PEC.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate e comunque dopo l'applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo, Regione del Veneto ha la facoltà di risolvere il contratto, per grave inadempimento, senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria e di far eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese del Fornitore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che Regione del Veneto ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile Regione del Veneto (DEC), saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con Regione del Veneto a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, Regione del Veneto potrà risolvere di diritto il contratto, fermo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto di Regione del Veneto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 18 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e in generale tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività appaltate.

Fanno inoltre carico all'operatore economico aggiudicatario le spese per la stipula del contratto e per la registrazione dello stesso.

L'aggiudicatario versa l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, di cui all'art. 18, comma 10 e allegato II.4 del Codice, da versare secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22 /E del 28 luglio 2023.

#### **Art. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

**Finalità del trattamento:** i dati forniti dai Concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati per fini di studio e statistici nel rispetto del Regolamento.

**Base giuridica e natura del conferimento:** il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Regione del Veneto – Giunta regionale, per le suddette finalità, raccoglie e tratta le seguenti **tipologie di dati:**

- Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- Dati ‘giudiziari’, di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

**Modalità di trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento.

**Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:** i dati potranno essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, individuato quale Incaricato del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti consentiti dalla L. n. 241/90;
- Legali incaricati per la tutela dell'Amministrazione in sede giudiziaria.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione degli atti: 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto.

**Titolare del trattamento** è la Giunta regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia.

**Delegato al trattamento**, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 (pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018), è il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, la Regione del Veneto, Complesso Vega – Palazzo Lybra, Via Pacinotti, 4 30175 MARGHERA (VE). E-mail ictagendadigitale@regione.veneto.it; PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it  
Il DPO “Data Protection Officer” ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

Ai concorrenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento.

I concorrenti hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA (pec: protocollo@pec.gdgd.it; centralino +39 06.696771).

#### **Art. 20 - TERMINI E COMMUNICAZIONI**

Tutti i termini e le comunicazioni (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato d'onori e nel contratto da stipulare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'operatore economico aggiudicatario.

#### **Art. 21 – CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. È esclusa ogni competenza arbitrale. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

#### **Art. 22 - NORMATIVA APPLICABILE**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'onori si fa espresso rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché più in generale alla normativa nazionale vigente in materia.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e verrà successivamente regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 955/82 e ss.mm.ii.

Il Direttore  
Dott. Idelfo Borgo